

**DECRETO DEL DIRIGENTE****Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace
Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa**

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificato dall'art. 7, comma 1 lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 668-09/09/2022 della Dirigente della Ripartizione III che dispone, fra l'altro, in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Vista la circolare relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 di cui alla delibera 8 luglio 2021 del Consiglio Superiore della Magistratura ed in particolare gli articoli da 17 a 22;

Visto il decreto n. 194/2022 di ottobre 2022 del Presidente del Tribunale di Trento, Pi.Tre RATAA/0025368/20/10/2022-A, che richiama le speciali esigenze di servizio espresse nel decreto 160 del 13 agosto 2022 e dispone la destinazione in applicazione presso l'ufficio del giudice di pace di Trento, per la durata di un anno a decorrere dal 1° dicembre 2022 i seguenti giudici onorari in servizio presso il Tribunale Ordinario di Trento, dichiaratisi disponibili:

- dott.ssa Erica Fiorini;
- dott. Stefano Vendramini Balsamo;
- dott. Stefano Aceto;

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici di pace dell'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7, comma 1 lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo con decorrenza 1° dicembre 2022 l'attribuzione mensile dell'indennità regionale di euro 504,00 alla dott.ssa Erica Fiorini, al dott. Stefano Vendramini Balsamo e al dott. Stefano Aceto, giudici onorari presso il Tribunale Ordinario di Trento e destinati in applicazione presso l'ufficio del giudice di pace di Trento;

Vista la legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'indennità regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 ai giudici di pace, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo con decorrenza 1° dicembre 2022 l'attribuzione mensile dell'indennità regionale di euro 504,00 alla dott.ssa Erica Fiorini, al dott. Stefano Vendramini Balsamo e al dott. Stefano Aceto, giudici onorari presso il Tribunale Ordinario di Trento e destinati in applicazione presso l'ufficio del giudice di pace di Trento.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto del Dirigente della Ripartizione III rep. n. 1-03/01/2022 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2022.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

RT/

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III
dott.ssa Eva Maria Kofler
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).